

6.09 Assegni familiari



Assegni familiari nell'agricoltura

Stato al 1° gennaio 2018



In breve

Per le persone attive nell'agricoltura vige la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF), alla quale tuttavia si applicano diverse disposizioni della legge federale sugli assegni familiari (LAFam).

Per maggiori informazioni sulla LAFam si rimanda al opuscolo informativo 6.08 – *Assegni familiari*.

Hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAF gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli.

Le prestazioni corrispondono alle prestazioni minime previste dalla LAFam, ossia:

- assegno per i figli di 200 franchi al mese per figlio (nelle regioni di montagna l'importo è di 20 franchi superiore);
- assegno di formazione di 250 franchi al mese per figlio (nelle regioni di montagna l'importo è di 20 franchi superiore);
- assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese per lavoratori agricoli.

Il presente opuscolo informativo fornisce informazioni agli agricoltori indipendenti e ai lavoratori agricoli in merito agli assegni familiari.

Diritto agli assegni familiari

1 Chi ha diritto agli assegni familiari?

1. Gli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura
Sono considerati tali gli agricoltori che nel corso dell'anno lavorano la maggior parte del loro tempo all'esercizio dell'azienda agricola e provvedono in misura preponderante al sostentamento della loro famiglia grazie a questa attività. L'attività agricola deve pertanto costituire la base economica essenziale per il mantenimento della famiglia. Sono considerati agricoltori indipendenti anche certi familiari che lavorano nell'azienda.
2. Gli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura
Sono considerati tali gli agricoltori che ricavano dall'azienda agricola un reddito annuo minimo di 2 000 franchi o che svolgono un'attività agricola corrispondente all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.
3. Gli alpigiani
Gli alpigiani che gestiscono un alpeggio a titolo indipendente per almeno due mesi ininterrotti hanno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione ai sensi della LAF limitatamente a tale periodo.
4. I pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale
Hanno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione ai sensi della LAF.
5. I lavoratori agricoli
Hanno diritto ad assegni familiari interi se il loro salario ammonta ad almeno 587 franchi mensili ossia a 7 050 franchi annui. Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica solo se:
 - vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli, oppure
 - vivono in comunione domestica con il datore di lavoro e il loro coniuge o i loro figli hanno una propria economia domestica alla quale i lavoratori agricoli devono provvedere, oppure
 - vivono insieme al coniuge o ai figli nell'economia domestica del datore di lavoro.

2 Chi dà diritto agli assegni familiari?

In linea di principio danno diritto agli assegni familiari:

- i figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati;
- i figliastri che vivono in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età;
- gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione;
- i fratelli, le sorelle e gli abiatichi dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

3 Quali tipi di assegni familiari esistono?

La LAF prevede i seguenti assegni familiari:

- un assegno per i figli di 200 franchi mensili nelle regioni di pianura e di 220 franchi mensili nelle regioni di montagna, versato per ogni figlio dal mese in cui il figlio nasce fino al compimento del 16° anno di età. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito a malattia o disabilità, l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno di età;
- un assegno di formazione di 250 franchi mensili nelle regioni di pianura e di 270 franchi mensili nelle regioni di montagna, versato per ogni figlio dal compimento del 16° anno di età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento del 25° anno di età;
- un assegno per l'economia domestica di 100 franchi mensili destinato ai lavoratori agricoli;
- Oltre a quelli elencati, alcuni Cantoni versano anche altri assegni.

4 Cosa si intende per «formazione»?

Il diritto all'assegno di formazione sussiste per le formazioni che danno diritto a rendite per figli e per orfani secondo l'AVS.

Sono considerate formazioni:

- la frequentazione di scuole o corsi che servono alla cultura generale o alla formazione professionale;
- la formazione professionale nell'ambito di un vero e proprio apprendistato, ma anche qualsiasi attività finalizzata alla preparazione sistematica a una futura attività lucrativa.

Chi esercita un'attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi solo accessoriamente non è considerato come persona in formazione.

Non sussiste alcun diritto ad assegni di formazione per i figli il cui reddito annuo lordo da attività lucrativa è superiore a 28 200 franchi.

Concorso di diritti della medesima persona e versamento dell'importo differenziale

5 Com'è disciplinato il diritto agli assegni familiari per coloro che svolgono anche un'attività accessoria non agricola?

Per gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli occupati principalmente nell'agricoltura che svolgono anche un'attività accessoria non agricola (dipendente o indipendente) è in primo luogo quest'ultima attività a essere determinante per gli assegni familiari.

Anche gli agricoltori occupati accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani percepiscono gli assegni in primo luogo in base all'attività non agricola. Inoltre, il diritto sussiste solo per il periodo in cui esercitano l'attività agricola.

6 Com'è disciplinato il diritto agli assegni familiari per coloro che in determinati mesi svolgono un'attività non agricola?

Gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli occupati principalmente nell'agricoltura che in determinati mesi svolgono un'attività non agricola (p. es. nel settore turistico durante la stagione invernale) hanno diritto per il periodo in questione agli assegni familiari secondo la legislazione cantonale di applicazione della LAFam.

Se l'importo cantonale di questi assegni è inferiore a quello previsto dalla LAF, per il periodo in cui esercitano l'attività lucrativa accessoria gli interessati hanno diritto al versamento dell'importo differenziale. Nei mesi restanti il diritto agli assegni familiari è retto dalla LAF.

7 Com'è disciplinato il diritto agli assegni familiari per coloro che durante tutto l'anno svolgono un'attività non agricola?

Gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli occupati principalmente nell'agricoltura che durante tutto l'anno svolgono un'attività non agricola a tempo parziale per la quale percepiscono un reddito annuo di almeno 7 050 franchi hanno diritto agli assegni familiari interi previsti dalla legislazione cantonale di applicazione della LAFam.

Se l'importo cantonale di questi assegni è inferiore a quello previsto dalla LAF (se l'azienda è situata in una regione di montagna), gli interessati hanno diritto al versamento dell'importo differenziale.

Concorso di diritti di più persone e versamento dell'importo differenziale

8 Cosa succede se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari?

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari, il diritto è disciplinato secondo l'ordine seguente, determinante non solo per i genitori ma anche per altri aventi diritto:

1. la persona che esercita un'attività lucrativa;
2. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
3. in caso di autorità parentale congiunta o se nessuno degli aventi diritto detiene l'autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio;
4. se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio;
5. se entrambi i genitori o nessuno dei due lavorano nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all'AVS più elevato. Se ambedue esercitano un'attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.

Se gli assegni familiari del secondo avente diritto sono retti dalla LAF e l'importo cantonale versato al primo avente diritto è meno elevato di quello previsto dalla LAF, il secondo avente diritto ha diritto al versamento dell'importo differenziale.

Il diritto all'importo differenziale sussiste anche se gli assegni familiari del primo avente diritto sono retti dalla LAF e l'importo cantonale applicabile al secondo avente diritto è più elevato di quello previsto dalla LAF.

Esempi di concorso di diritti nel caso in cui entrano in linea di conto sia la LAFam sia la LAF

9 Esempio 1

Un agricoltore indipendente occupato principalmente in una regione di montagna svolge per quattro mesi all'anno un'attività lucrativa accessoria per una società di impianti di risalita, percependo un salario mensile di 2 500 franchi. La moglie lavora a tempo parziale nell'industria alberghiera e percepisce un reddito di 1 000 franchi mensili. Il reddito agricolo medio del marito ammonta a 2 000 franchi mensili. I coniugi lavorano nel Cantone di domicilio della famiglia.

Nei quattro mesi in cui esercita l'attività accessoria, il primo avente diritto agli assegni familiari secondo la legislazione cantonale è il marito, dato che il suo reddito da attività non agricola è superiore a quello della moglie. Inoltre, ha diritto al versamento dell'importo differenziale in virtù della LAF, se gli assegni retti da quest'ultima sono superiori a quelli previsti dal pertinente ordinamento cantonale.

Negli otto mesi rimanenti, il primo avente diritto agli assegni familiari è la moglie, dato che è l'unica ad esercitare un'attività dipendente. Il marito ha diritto al versamento dell'importo differenziale, se gli assegni familiari retti dalla LAF sono più elevati di quelli previsti dalla legislazione cantonale di applicazione della LAFam.

10 Esempio 2

La situazione è la stessa dell'esempio 1, tranne che la moglie lavora come insegnante e percepisce un reddito mensile di 4 000 franchi, superiore a quello che il marito consegue lavorando per la società di impianti di risalita.

Nei quattro mesi in cui il marito svolge la sua attività accessoria, il primo avente diritto è la moglie, poiché il suo salario è superiore a quello del marito. Quest'ultimo ha diritto al versamento dell'importo differenziale, se gli assegni previsti dalla LAF sono più elevati. Anche negli otto mesi rimanenti il primo avente diritto è la moglie, visto che è l'unica ad esercitare un'attività dipendente. Il marito ha diritto al versamento dell'importo differenziale, se gli assegni familiari previsti dalla LAF sono più elevati.

11 Esempio 3

La moglie è occupata principalmente nell'agricoltura. La famiglia vive nell'azienda agricola. Il marito esercita un'attività lucrativa dipendente in un altro Cantone e il suo reddito è superiore a quello della moglie.

Il diritto agli assegni familiari spetta in primo luogo alla persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio. Il primo avente diritto è quindi la moglie. Il marito ha eventualmente diritto al versamento dell'importo differenziale, se gli importi previsti dalla legislazione di applicazione della LAFam del Cantone in cui esercita l'attività lucrativa sono superiori a quelli della LAF.

12 Quali obblighi sussistono in merito all'obbligo di trasferimento e al versamento a terzi degli assegni familiari?

Gli assegni familiari, così come gli importi differenziali, devono essere trasferiti, in aggiunta ai contributi di mantenimento, alla persona che si occupa del figlio.

Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, gli assegni familiari possono essere versati direttamente a quest'ultimo o alla persona che ne ha l'affidamento (versamento a terzi).

13 È possibile percepire assegni familiari per i figli residenti all'estero?

La Svizzera è tenuta a versare assegni familiari per i figli residenti all'estero soltanto se ciò è previsto da una convenzione di sicurezza sociale:

- i cittadini di Paesi membri dell'UE o dell'AELS hanno diritto agli assegni per i figli, agli assegni di formazione e agli assegni per l'economia domestica secondo la LAF, se i figli risiedono, rispettivamente, in Paesi membri dell'UE o dell'AELS; nel caso dei cittadini di Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna, gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono versati in tutto il mondo;
- nel caso dei cittadini di Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, San Marino, Serbia e Turchia, gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono versati in tutto il mondo.

Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che vi mantengano il domicilio al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari in Svizzera.

Finanziamento

14 Chi finanzia gli assegni familiari secondo la LAF?

Gli assegni familiari versati ai lavoratori agricoli sono finanziati in parte dai datori di lavoro, che a tale scopo versano alla cassa cantonale di compensazione il 2 % di tutti i salari corrisposti in contanti e in natura dalla loro azienda e soggetti all'obbligo contributivo AVS.

L'importo restante e i costi per gli assegni familiari versati agli agricoltori sono coperti per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni.

Procedura

15 A chi ci si deve rivolgere per far valere il diritto agli assegni familiari?

Chiunque richieda assegni familiari deve inoltrare l'apposito questionario all'agenzia del suo luogo di domicilio o alla cassa cantonale di compensazione, secondo la procedura cantonale. Un nuovo questionario deve essere inoltrato a ogni cambiamento di datore di lavoro o interruzione prolungata dell'attività lucrativa (p. es. per un'attività stagionale come pastore su un'alpe). Dopo aver esaminato il questionario, la cassa cantonale di compensazione emana una decisione che può essere impugnata mediante opposizione.

16 Come sono versati gli assegni familiari?

Gli assegni familiari sono di regola versati nel modo seguente:

- trimestralmente, agli agricoltori occupati principalmente nell'agricoltura e ai pescatori professionisti;
- annualmente, agli agricoltori occupati accessoriamente nell'agricoltura e agli alpigiani;
- mensilmente, ai lavoratori agricoli da parte dei datori di lavoro.

17 A chi ci si deve rivolgere per ottenere il versamento di arretrati o per restituire assegni familiari?

Il diritto al versamento degli assegni familiari può essere fatto valere a posteriori, ma al massimo per un periodo di cinque anni dal momento dell'acquisizione di tale diritto. Gli assegni familiari ricevuti indebitamente vanno restituiti.

18 Occorre comunicare eventuali cambiamenti?

I cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che incidono sul diritto agli assegni familiari e sul loro importo devono essere comunicati spontaneamente alla cassa cantonale di compensazione o alla loro agenzia. Questo vale anche se la modifica comporta un cambiamento del primo avente diritto.

Vanno comunicati ad esempio:

- la nascita, il decesso o la partenza all'estero di un figlio;
- l'inizio, l'interruzione o la conclusione della formazione di un figlio;
- la separazione o il divorzio dei genitori e i cambiamenti nell'autorità parentale;
- l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa da parte del secondo genitore o il cambiamento del Cantone in cui lavora il secondo genitore o in cui vive il figlio;
- l'assunzione in proprio dell'azienda dei genitori.

La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell'obbligo d'informare sono punibili.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata solo con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.09/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

6.09-18/01-I